

8. La risposta del Parlamento al ‘caso Sallusti’: il disegno di legge Chiti – Gasparri, la reintroduzione della pena detentiva, la sua nuova abolizione nel disegno di legge Costa

La levata di scudi contro la pena detentiva per la diffamazione ha prodotto, quale effetto immediato, la stesura in tempi rapidissimi del disegno di legge S. n. 3491, primi firmatari i senatori Chiti e Gasparri, presentato il 28 settembre 2012, recante “Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione”.

Tale disegno di legge prevedeva, nell’originaria formulazione, la totale abolizione della pena detentiva: sia di quella prevista all’art. 13 l. n. 47 del 1948, ove è comminata congiuntamente alla pena pecuniaria, sia nell’art. 595 c.p., dove è sempre prevista in alternativa alla pena pecuniaria. La riforma, quindi, nella prima versione del progetto, avrebbe inciso anche sul reato di diffamazione comune: tanto per l’ipotesi-base di cui al primo comma, quanto per le ipotesi aggravate del secondo e terzo comma, per le quali sarebbe stata comminata la sola multa⁸². Analogamente, la pena detentiva sarebbe stata abolita per l’ingiuria, con un intervento sull’art. 594 c.p.⁸³.

Quanto alla diffamazione a mezzo stampa aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato, di cui all’art. 13 l. n. 47 del 1948 (fattispecie che normalmente ricorre nelle ipotesi di cronaca giudiziaria), attualmente punita con la pena della reclusione (da uno a sei anni) congiunta a quella pecuniaria, il disegno di legge Chiti – Gasparri contemplava la sola pena della multa, non inferiore ad euro 5.000,00.

Deve essere, tuttavia, evidenziato che, a dispetto degli entusiasmi iniziali per l’eliminazione della pena detentiva (manifestati, come si è detto, dai differenti schieramenti politici), sono bastati pochi giorni perché il disegno di legge S. n. 3491 venisse stravolto rispetto alla formulazione originaria: al punto che uno dei firmatari del disegno di legge (Chiti) disconosceva il nuovo testo.

Addirittura si è parlato di “nuova legge bavaglio”⁸⁴ e di “un’escalation

⁸² In particolare, il d.d.l. n. 3491 prevedeva per l’ipotesi di cui all’art. 595, co. 1, c.p. la multa fino ad euro 2.500,00, al posto dell’attuale multa (fino ad euro 1032,00) in alternativa alla reclusione (sino ad 1 anno). Per le ipotesi aggravate dall’attribuzione di un fatto determinato, si prevedeva un aumento della pena pecuniaria (fino a 1/3) o, se l’offesa è recata con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, la pena della multa fino ad euro 5.000,00 (a fronte dell’attuale multa non inferiore ad euro 516,00 alternativa alla reclusione da 6 mesi a 3 anni). Anche il d.d.l. Costa n. 925, attualmente approvato (v. *infra*, 9) interviene sia sul reato di diffamazione comune, di cui all’art. 595 c.p., sia sul delitto di ingiuria, di cui all’art. 594 c.p. In particolare, per l’ipotesi base di cui all’art. 595 c.p. sancisce la multa da euro 3.000 a 10.000 (per l’attribuzione di un fatto determinato la multa fino a euro 15.000, e se l’offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità, la pena è aumentata della metà).

⁸³ Il d.d.l. n. 925 Costa, approvato dalla Camera (*infra*, 9), prevede per l’ipotesi base di ingiuria la pena della multa fino a euro 5.000.

⁸⁴ Cfr. CUZZOCREA, *Nuova legge bavaglio, altolà Pd e Udc “Non faremo passare quel testo”*.

di punizioni”⁸⁵. Questo, già in relazione ad una fase intermedia, nella quale non si prevedeva (ancora) la ‘reintroduzione’ della pena detentiva: tuttavia, le pene pecuniarie venivano innalzate in modo abnorme (sino a 100.000 euro per l’ipotesi di cui all’art. 13 l. n. 47 del 1948); venivano inoltre previste forme di interdizione dalla professione di giornalista; infine, la responsabilità penale veniva estesa all’editore.

Era quest’ultima novità, in particolare, che portava Gustavo Zagrebelsky ad affermare che “neppure il fascismo aveva previsto una disciplina del genere. Il codice penale prevede lo schermo del direttore responsabile e tutto, da allora, è riconducibile a quella figura. Nel momento in cui si estende la responsabilità all’editore, allora il sistema di garanzie e di diritti, il delicato equilibrio che è alla base del diritto di informare e di essere informati rischia di essere compromesso”: infatti, “nel momento in cui si estende la responsabilità al proprietario dell’impresa editoriale, è chiaro che questo farebbe di tutto per prevenirla e ciò gli darebbe diritto d’intervenire nella gestione dell’impresa giornalistica, un’impresa molto particolare nella quale la libertà della redazione deve essere preservata dall’intervento diretto della proprietà, cioè del potere economico”⁸⁶.

Ma un ulteriore giro di vite nei confronti della stampa si profilava nella seduta del 13 novembre 2012, nel corso della quale, con l’emendamento n. 1307, il senatore Mazzatorta proponeva la reintroduzione della “pena detentiva [fino a un anno] per punire il reato di diffamazione con attribuzione di un fatto determinato, in quanto il testo attuale, nel prevedere una mera pena pecuniaria, di fatto afferma che la reputazione di un individuo sia un bene di scarsa importanza”⁸⁷. Ebbene: tale emendamento, con votazione a scrutinio segreto, veniva approvato con una maggioranza di 131 voti a favore, 94 i contrari. La *Fnsi* commentava l’esito affermando che “è una pagina nera della democrazia”.

La proposta di legge a questo punto imboccava però un binario morto. “Non ci sono più le condizioni per portarla avanti”, affermava Anna Finocchiaro e lo stesso Presidente del Senato, Renato Schifani, annunciava una conferenza dei capigruppo per verificare “se l’aula possa tornare a occuparsi della questione”⁸⁸.

Ma il Pdl insiste “È la direzione giusta”. L’allarme della Fnsi, in La Repubblica, 22 ottobre 2012.

⁸⁵ BUZZANICA, *Ecco come si sono modificati in pochi giorni i progetti del Senato contro la diffamazione. L’escalation delle punizioni all’inizio c’era Sallusti poi il giro di vite anti – giornali, in La Repubblica, 22 ottobre 2012.*

⁸⁶ LOPAPA, “Così si colpisce la libertà di stampa”, cit., in *La Repubblica*, 22 ottobre 2012.

⁸⁷ MAZZATORTA, dal *Resoconto sommario* della seduta n. 843 del 13 novembre 2012, in *www.senato.it*.

⁸⁸ Cfr. MILELLA, *Diffamazione, torna il carcere a voto segreto. Fronte trasversale fa saltare l’intesa. Fnsi: una pagina nera della democrazia, in La Repubblica, 14 novembre 2012.*

Successivamente, il Parlamento tornava in effetti ad occuparsi ampiamente della riforma della diffamazione, a seguito della presentazione di svariate proposte di legge: C. 191, Pisicchio, 15 marzo 2013; C. 925, Costa, 13 maggio 2013; C. 1100, Gelmini, 29 maggio 2013; S. 734, Casson, 30 maggio 2013; C. 1165, Dambruoso, 6 giugno 2013; C. 1190, Liuzzi, 12 giugno 2013; C. 1242, Molteni, 20 giugno 2013; S. 866, Stefani, 21 giugno 2013; S. 1067, Stefani 18 ottobre 2013⁸⁹.

Comune alle diverse proposte avanzate, per quel che interessa in questa sede (cioè in relazione alla diffamazione a mezzo stampa aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato) è l'abolizione della pena detentiva⁹⁰: a titolo esemplificativo, nel d.d.l. Costa la pena detentiva viene sostituita con una multa da 5.000 a 10.000 euro (mentre il d.d.l. Casson prevedeva un abbassamento del minimo a 600 euro e, viceversa, il d.d.l. Stefani sanciva un innalzamento del massimo a 20.000 euro); il d.d.l. Gelmini contemplava – in luogo della reclusione – una multa dalla cornice edittale talmente ampia, da 1.000 a 50.000 euro, da porre qualche dubbio di legittimità costituzionale⁹¹.

9. Le principali novità del d.d.l. Costa

Tra i molteplici disegni di legge di cui si diceva in precedenza, uno è giunto all'approvazione di un ramo del Parlamento: nella seduta del 17 ottobre 2013 la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge C. 925, Costa, recante “Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante”⁹².

⁸⁹ I d.d.l. C.1100 Gelmini, C.1165 Dambruoso, C. 1190 Liuzzi e C. 1242 Molteni venivano assorbiti nel d.d.l. C. 925 Costa, approvato il 17 ottobre 2013 (trasMESSO dalla Camera il 18 ottobre e assegnato il 30 ottobre); il d.d.l. S. 866 Stefani veniva ritirato mentre il d.d.l. S. 1067 Stefani veniva assegnato al Senato il 18 ottobre 2013.

⁹⁰ L'abolizione della pena detentiva era prevista, peraltro, anche nel precedente d.d.l. approvato dalla Camera dei deputati il 26 ottobre 2004 contenente “Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante”, per il quale cfr. MELCHIONDA, PASCUZZI, *Diritto di cronaca e tutela dell'onore. La riforma della disciplina sulla diffamazione a mezzo stampa*, cit., p. 49, nonché MANNA, *La nuova disciplina della diffamazione a mezzo stampa. Profili penalistici. La “crisi” della tutela penale dell'onore*, in MELCHIONDA, PASCUZZI (a cura di), *Diritto di cronaca e tutela dell'onore*, cit., p. 43.

⁹¹ Sul contrasto col principio *nulla poena sine lege* di cornici edittali eccessivamente divaricate, cfr., per tutti, nella manualistica, MARINUCCI, DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, pt. gen., IV ed., 2012, p. 72.

⁹² *Approvato dalla Camera il disegno di legge in materia di diffamazione, disegno di legge S. 925 (Costa)*, in www.penalecontemporaneo.it, 28 ottobre 2013.

Le principali novità introdotte dal progetto Costa, nella versione varata dalla Camera il 17 ottobre 2013 (attualmente all’esame del Senato, S. 1119), limitatamente a ciò che interessa in questa sede, possono essere riassunte come segue. Innanzitutto, come si diceva, l’abolizione della pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa⁹³: la pena comminata, ai sensi dell’art. 13 della l. n. 47 del 1948, diventa quella della multa da 5.000 a 10.000 euro, con un incremento (da 20.000 a 60.000 euro) “se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità”⁹⁴; inoltre, l’estensione delle norme sulla stampa alle testate giornalistiche *on line*, nonché a quelle radiotelesive⁹⁵.

Sempre in tema di rapporti tra stampa e altri mezzi di informazione, il d.d.l. estende l’applicabilità dell’art. 57 c.p. alle testate giornalistiche *on line*, a quelle radiofoniche e a quelle televisive, con conseguente previsione di una responsabilità *anche* del direttore del periodico *on line* e del direttore della trasmissione radiotelesiva, soluzione, quest’ultima, che dovrebbe risolvere i frequenti problemi sorti nella recente prassi, illustrati nei paragrafi che precedono⁹⁶.

Inoltre, sotto il profilo della responsabilità del direttore – oltre ad una delimitazione della responsabilità all’ipotesi in cui il “delitto è conseguenza del-

⁹³ Favorevole all’abolizione della pena detentiva (da mantenere, però, per le ipotesi di recidiva), all’introduzione di pene interdittive, nonché alla previsione della rettifica quale causa di estinzione del reato: TABARELLI DE FATIS, *Prospettive di riforma del delitto di diffamazione, con particolare riferimento alla diffamazione on line*, in PICOTTI (a cura di), *Tutela penale della persona e nuove tecnologie*, cit., p. 230. Per un’opinione contraria alla decriminalizzazione della diffamazione aggravata, v. PACILEO, *Contro la decriminalizzazione della diffamazione a mezzo stampa. Note a margine del “caso Sallusti”*, in www.penalecontemporaneo.it, 16 maggio 2013; conf. MELZI D’ERIL, *La Corte Europea condanna l’Italia per sanzione e risarcimento eccessivi in un caso di diffamazione. Dalla sentenza qualche indicazione per la magistratura, il legislatore e le parti*, nota a C. Edu, 24 settembre 2013, ric. n. 42612/10, Belpietro c. Italia, in www.penalecontemporaneo.it, 12 novembre 2013. Favorevole alla conservazione della rilevanza penale, ancorché ‘limitata’ alle ipotesi di diffamazione “realizzata attraverso mezzi di comunicazione dotati di un certo grado di diffusività e che si sostanziano nell’attribuzione di fatti falsi” e alle ipotesi “di attribuzione di un fatto con modalità di condotta tali – comunicazione con più persone – da coinvolgere anche la base sociale comunitaria di lesione del bene”, anche GULLO, *Diffamazione e legittimazione dell’intervento penale*, cit., p. 202.

⁹⁴ Sulla tipizzazione di tale particolare condotta diffamatoria negli altri ordinamenti europei, v. GULLO, *Diffamazione e legittimazione dell’intervento penale*, cit., p.163, il quale critica, peraltro, che, nel d.d.l. 925, tale condotta integri una mera circostanza aggravante (v. GULLO, *Ibidem*, p. 196).

⁹⁵ All’art. 1 della l. 8 febbraio 1948, n. 47 è aggiunto, infatti, il seguente comma: “Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell’articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelesive”.

⁹⁶ V. in particolare, *supra*, parte A), 4 con particolare riferimento alla responsabilità dei direttori dei periodici *on line* e dei gestori di *blog*.

la violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto”, con l’esplicita richiesta, parrebbe, dell’accertamento del nesso colpa-evento (e, quindi, di una ‘vera’ responsabilità colposa) – preme ancora rilevare l’introduzione dell’istituto della *delega* di funzioni. La nuova versione dell’art. 57 c.p., infatti, contempla la possibilità, “in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione [del quotidiano, del periodico, o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line]”, di delegare “con atto scritto, avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza”. Il legislatore sembra, quindi, accogliere l’invito della Corte Costituzionale e di quella Autorevole dottrina che auspicava un intervento legislativo in tale direzione⁹⁷.

La proposta di legge Costa (analogamente al d.d.l Gelmini) prevede, poi, per le ipotesi di *recidiva aggravata* (il richiamo è all’art. 99, co. 2, n. 1 c.p.), accanto alla pena pecuniaria, la “pena accessoria dell’*interdizione dalla professione di giornalista* da un mese a sei mesi”⁹⁸.

Infine, il co. 4 del nuovo art. 13, l. 8 febbraio 1948, n. 47 stabilisce che “l’autore dell’offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche *on line*, registrata ai sensi dell’art. 5 della presente legge e i soggetti di cui all’art. 57 *bis* del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall’art. 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche”. Con questa disposizione il legislatore sembra dunque orientato ad attribuire alla rettifica il ruolo di “causa di non punibilità”⁹⁹.

10. Il d.d.l. Costa ‘al cospetto’ del Consiglio dell’Europa

Il d.d.l. Costa, così come tutti i recenti disegni di legge in tema di diffamazione a mezzo stampa, pur prevedendo l’abolizione della pena detentiva, si muove tuttavia sempre all’interno del circuito penale: nessuna delle pro-

⁹⁷ V. *supra*, parte A), 8 e 9.

⁹⁸ Un’osservazione per inciso. La soluzione dell’interdizione professionale parrebbe auspicabile anche al di fuori della sfera della recidiva per le ipotesi di diffamazione consistente nell’attribuzione di un fatto falso con la consapevolezza della falsità: una simile ipotesi, infatti, non solo è del tutto estranea al diritto di cronaca e alla funzione della stampa di “cane da guardia della democrazia”, ma nuoce al giornalismo stesso, mina la fiducia che i consociati nutrono nei mezzi di informazione, gettando un’ombra di discredito su coloro che, invece, esercitano la professione nel rispetto della legge e del codice deontologico.

⁹⁹ Per una voce critica sulla veste di causa di non punibilità della ‘rettifica’, v. GULLO, *Diffamazione e legittimazione dell’intervento penale*, cit., p. 197, nonché, con riferimento al d.d.l. approvato dalla Camera il 26 ottobre 2004, A. TESAURO, *La diffamazione come reato debole e incerto*, 2005, p. 101, che – richiamandosi a PADOVANI, *Il traffico delle indulgenze. “Premio” e “corrispettivo” nella dinamica della punibilità*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1986, p. 406 – ritiene che la “non punibilità si giustifichi solo con una reintegrazione effettiva dell’interesse leso”.

poste avanzate contempla una parziale decriminalizzazione della diffamazione¹⁰⁰.

La soluzione legislativa attualmente prospettata, benché si muova nel solco delle decisioni della Corte Europea (che, come abbiamo visto nei capitoli che precedono, ritiene, sempre, la pena detentiva sproporzionata rispetto all’interesse tutelato), tuttavia, non appare ancora pienamente conforme agli orientamenti del Consiglio d’Europa, che chiede agli Stati membri di limitare al massimo l’opzione penalistica per la diffamazione.

A tal proposito si richiama l’attenzione, in particolare, sulla Risoluzione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa n. 1577 del 2007, non a caso titolata “*Towards decriminalisation of defamation*”¹⁰¹, in cui l’Assemblea, da un lato riconosce la necessità “*of protecting the reputation and rights of others*” (cfr. § 6), dall’altro “*deplora la circostanza che in un elevato numero di Stati si ricorra allo strumento penale*” (§ 8), ritenendo, in linea con la posizione del Segretario Generale del Consiglio, che la “*minaccia di agire per diffamazione*” è una “*forma di intimidazione particolarmente insidiosa*” ed un “*inaccettabile abuso della normativa anti – diffamazione*” (§ 9). L’Assemblea non manca di ribadire che le previsioni di pene detentive per la diffamazione debbano essere abolite senza indugio anche negli Stati in cui di fatto tali pene non vengano in concreto applicate (§ 13).

Tali concetti, così come l’intera Risoluzione del 2007, vengono espressamente richiamati anche nella recentissima Risoluzione n. 1920 del 2013 inerente “*The state of media freedom in Europe*”, nella quale, al § 15, l’Assemblea parlamentare prende in considerazione anche il caso italiano relativo alla condanna di Sallusti a 14 mesi di pena detentiva, per la quale si chiede alla Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d’Europa, “*to prepare an opinion on whether the italian laws on defamation are in line with Article 10 of the European Convention on Human Rights*”.

Come si diceva, la proposta di legge Costa è ora all’esame del Senato.

Non ci resta che attendere: e l’attesa riguarda non solo l’approvazione del d.d.l., ma anche la pronuncia della Commissione di Venezia sulla conformità della legge italiana all’art. 10 CEDU.

¹⁰⁰ Critico sul punto, con particolare riguardo al d.d.l. Costa approvato il 17 ottobre 2013, GULLO, *Diffamazione e legittimazione dell’intervento penale*, cit., p. 202, che giustifica il ricorso alla sanzione penale (comunque pecuniaria) per le sole ipotesi di diffamazione “realizzata attraverso mezzi di comunicazione dotati di un certo grado di diffusività e che si sostanziano nell’attribuzione di fatti falsi” e alle ipotesi “di attribuzione di un fatto con modalità di condotta tali – comunicazione con più persone – da coinvolgere anche la base sociale comunitaria di lesione del bene”.

¹⁰¹ Reperibile in <http://www.assembly.coe.int/documents/adoptedtext/te07/eres1577.htm>.

11. La Corte di cassazione si adegua ai principi sanciti dalla Corte Edu

Mentre in Senato approda il d.d.l. Costa e la Commissione di Venezia è investita della questione relativa alla conformità della legge italiana sulla diffamazione all'art. 10 Cedu, la Corte di cassazione dimostra, con una pronuncia dirompente rispetto a quella che ha imposto la pena detentiva a Sallusti, di adeguarsi ai principi sanciti dalla Corte europea.

Con la decisione del 13 marzo 2014, n. 12203¹⁰², infatti, i giudici della V sez. penale annullano una condanna a 6 mesi di reclusione, pronunciata a carico di un giornalista responsabile di diffamazione a mezzo stampa. In particolare, la Corte di legittimità, nel fornire alla Corte d'appello – cui ha rinviato gli atti – i criteri cui attenersi nella commisurazione della pena, afferma che: 1) l'irrogazione della pena detentiva, in luogo di quella pecuniaria – in una ipotesi in cui le circostanze attenuanti generiche erano state considerate equivalenti alle aggravanti – deve essere riservata alle ipotesi di diffamazione “connotate da più spiccata gravità”; 2) a contrastare il ricorso alla pena detentiva è anche l'orientamento della Corte Edu che esige, per l'irrogazione della più severa sanzione detentiva – anche condizionalmente sospesa – “la ricorrenza di circostanze eccezionali”¹⁰³. Ancora, la Corte di cassazione richiama – come ha fatto più volte la Corte europea – quel fondamentale ruolo dei giornalisti di ‘cane da guardia’ della democrazia ed il valore costituzionale della libertà di espressione garantito “attraverso la tutela costituzionale del diritto/dovere d'informazione cui si correla quello *all'informazione* (art. 21 Cost.)”, mettendo, quindi, l'accento anche sul lato ‘passivo’ e sulla funzione sociale svolto dai cronisti. Non tralascia, inoltre, di ricordare che anche il legislatore, *de iure condendo*, è orientato “al ridimensionamento del profilo punitivo del reato di diffamazione a mezzo stampa”.

Tale pronuncia rappresenta dunque un altro importante tassello verso l'abolizione della pena detentiva per i giornalisti responsabili di diffamazione: per la Suprema Corte, infatti, il ricorso alla sanzione più afflittiva non si giustifica nemmeno in un caso, come quello sottoposto al suo vaglio, in cui la notizia diffamatoria – relativa ad un furto in una caserma – era “falsa” (seppur accompagnata da “dettagli veri”). Anche la falsità della notizia non giustifica il ricorso alla pena detentiva, non integrando evidentemente, né un caso “di

¹⁰² Cass., 13 marzo 2014, n. 12203, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di TURCHETTI, *Cronaca giudiziaria: un primo passo della Corte di Cassazione verso l'abolizione della pena detentiva per la diffamazione*, 15 aprile 2014.

¹⁰³ A tale ultimo proposito non possiamo non ricordare che vengono ritenute tali dalla Corte Europea le ipotesi di *istigazione all'odio e alla violenza*, ma non le ipotesi di diffamazione: v. Corte Edu, 17 dicembre 2004, Campana e Mazare c. Romania, ric. n. 33348/96, in <http://hudoc.echr.coe.int>. Conf. Corte Edu, 16 luglio 2009, Feret c. Belgio, ric. n. 15615/07, nonché Corte Edu, 2 ottobre 2012, Rujak c. Croazia, ric. n. 57942710, entrambe in <http://hudoc.echr.coe.int>. Cfr. *supra*, nota 67. V., inoltre, *supra*, 6.2.

più spiccata gravità”¹⁰⁴, né, tanto meno, una di quelle “ipotesi eccezionali” menzionate dalle Corti Europee. Per altro verso, la sentenza segna un’importante presa di posizione a tutela dei giornalisti – che la Corte di cassazione ritiene “attualmente oggetto di gravi ed ingiustificati attacchi” finalizzati a limitarne la libertà – in considerazione dell’“insostituibile funzione informativa” che essi svolgono.

Mentre attendiamo, quindi, l’approvazione del d.d.l. Costa e il responso della Commissione di Venezia, la giurisprudenza fa da ‘apripista’, inaugurando, non solo a parole, un’interpretazione davvero conforme all’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

¹⁰⁴ Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha escluso si trattasse di un caso di ‘più spiccata gravità’ sulla base delle seguenti circostanze: il giornalista aveva individuato i presunti colpevoli solo tramite le iniziali; il quotidiano su cui era stata pubblicata la notizia aveva diffusione esclusivamente locale; il giornalista era incensurato e le ‘vittime’ della diffamazione erano state effettivamente indagate (anche se poi la posizione era stata oggetto di archiviazione).



BIBLIOGRAFIA

DOTTRINA

- ABRUZZO, *L'intervista non è un'arma impropria*, 23 ottobre 1997, in www.odg.mi.it/node/31129.
- ABRUZZO, *Meno vincoli al cronista a caccia di vip. Così l'informazione ritrova le sue certezze*, in *Guida dir.*, 1998, n. 24, p. 25 ss.
- ALBEGGIANI, *I reati di agevolazione colposa*, 1984.
- AMERI, "Condanna scandalosa, meritava soltanto una pena pecuniaria", *Intervista*, in *Il Mattino*, 27 settembre 2012.
- AMODIO, DOMINIONI (a cura di), *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, 1990.
- ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, pt. gen.*, 16° ed., 2003.
- ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, pt. sp.*, vol. I, 15° ed., 2008.
- ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, pt. sp.*, vol. II, 15° ed., 2008.
- ARMATI, LA CUTE, *Profili penali delle comunicazioni di massa*, 1987.
- BARBERA, *Art. 2 Cost.*, in BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, 1975.
- BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, voce in *Enc. dir.*, vol. XXIV, 1974, p. 424 ss.
- BASILE, *La colpa in attività illecita. Un'indagine di diritto comparato sul superamento della responsabilità oggettiva*, 2005.
- BEDUSCHI, *Caso Google: libertà d'espressione in internet e tutela penale dell'onore e della riservatezza*, in *Corr. merito*, 2010, p. 960 ss.
- BEDUSCHI, *Rassegna delle pronunce della Corte Europea dei diritti dell'Uomo del triennio 2008/2010 in tema di art. da 8 a 11 Cedu*, 22 dicembre 2011, in www.penalecontemporaneo.it.
- BENUSSI, in DOLCINI, MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, vol. II, 3° ed., 2011, art. 326, p. 3288 ss.
- BETTIOL, *Sui limiti penalistici alla libertà di manifestazione del pensiero*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1965, p. 641.
- BEVERE, CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, 2006.
- BIANCA, BUSNELLI (a cura di), *La protezione dei dati personali. Commentario al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, 2007.
- BIANCARDI, *La privacy prevale sulla cronaca: due parole sulla sentenza di condanna*, 28 marzo 2011, in www.primadanoi.it.
- BLAIOTTA, *Le fattispecie penali introdotte dalla legge sulla privacy*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 1642 ss.

- BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, 1991, rist. 2005.
- BONDI, DI MARTINO, FORNASARI (a cura di), *Reati contro la Pubblica Amministrazione*, 2004.
- BONANNO, *Diffamazione a mezzo stampa e limiti al diritto di cronaca*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, p. 266.
- BONESCHI, *Etica e deontologia del giornalista nella cronaca giudiziaria: qualche regola da rispettare*, in *Dir. inf. inform.*, 1999, p. 569 ss.
- BONETTI, *Riservatezza e processo penale*, 2003.
- BORGOGNO, *Segreto professionale e riservatezza*, 2012.
- BOSCARELLI, *La tutela penale del processo*, 1951.
- BOVIO, *Il bilanciamento tra dignità individuale e (difficile) libertà di informazione*, in *Dir. giust.*, 2004, p. 49.
- BRICCOLA, *Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, p. 1079 ss. e in *Il diritto alla riservatezza e la sua tutela penale*, *Atti del terzo simposio di studi di diritto e procedura penali, promosso dalla fondazione "Avv. Angelo Luzzani" di Como – Varenna, Villa monastero – 5,7, settembre 1967, 1970*, p. 69.
- BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza*, 1997.
- BUZZANICA, *Ecco come si sono modificati in pochi giorni i progetti del Senato contro la diffamazione. L'escalation delle punizioni all'inizio c'era Sallusti poi il giro di vite anti – giornali*, in *La Repubblica*, 22 ottobre 2012.
- CACCIA, *Condanna a 14 mesi di carcere. Polemiche sul caso Sallusti. Pena sospesa. La Federazione nazionale della stampa: è sconvolgente*, in *Corriere della Sera*, 27 settembre 2012.
- CADOPPI, VENEZIANI, *Elementi di diritto penale, pt. sp.*, 4° ed., 2012.
- CARDARELLI, SICA, ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il codice dei dati personali*, 2004.
- CARETTI, P., *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, 2011.
- CARNELUTTI, *Diritto alla vita privata (contributo alla teoria della libertà di stampa)*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1995, p. 3.
- CASENTINO, *La tonaca di Don Abbondio e la tonaca del magistrato*, in *Danno e resp.* 1996, p. 226 ss.
- CASTALDO, *La nuova disciplina della privacy*, in SICA, STANZIONE (a cura di), *La nuova disciplina della privacy: commento al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, 2004, p. 747 ss.
- CASTELLANETA, *La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo: "No al carcere per il reato di diffamazione"*, in *Il Sole 24 ore*, 13 maggio 2009.
- CERASE, *Cronaca giudiziaria, illazioni, allusioni*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3051 ss.
- CERQUA, F., *La giurisprudenza si adegua alla tecnologia: definiti i criteri per la determinazione della competenza territoriale nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa*, 2 dicembre 2011, in www.penalecontemporaneo.it.
- CERRI, *Libertà negativa di manifestazione del pensiero e di comunicazione. Diritto alla riservatezza, fondamento e limiti*, in *Giur. cost.*, 1974, p. 610.
- CHAMBLISS, *Criminal law in action*, 1975.
- CHIAVARIO (a cura di), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, 1990.
- CHINDEMI, *Diffamazione a mezzo stampa, (radio – televisione – internet)*, 2006.
- COCCO, AMBROSETTI (a cura di), *Manuale di diritto penale, pt. sp., I reati contro le persone*, 2° ed., 2010.